



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 10/09/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro delegazione di pagamento, uno (n. ***793) stipulato in data 27/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14/11/2017 e l'altro (n. ***494) stipulato in data 04/10/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 09/03/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- a) per il contratto n. ***793 il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 671,22, di cui € 359,55 a titolo di commissioni accessorie ed € 311,67 a titolo di spese fisse contrattuali;
- b) per il contratto n. ***494 il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 711,67, di cui € 338,33 a titolo di commissioni accessorie ed € 373,33 a titolo di spese fisse contrattuali;
- c) le spese di procedura e le spese di consulenza, "pari a € 20 oltre IVA".

L'intermediario non si è costituito. In sede di riscontro ai due reclami presentati dal ricorrente, si opponeva alle pretese del cliente, eccependo: di aver proceduto in sede di conteggio estintivo, conformemente a quanto contrattualmente previsto, ad un'equa riduzione del costo complessivo del debito, provvedendo a stornare gli interessi nominali sulle rate a scadere; la non ripetibilità tanto delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI, quanto delle



“*spese fisse contrattuali*”, atteso il loro carattere *up front*, trattandosi di spese che vengono sostenute nella fase precontrattuale e nel processo di istruttoria e che occorrono per remunerare tutte quelle attività che conducono al perfezionamento del contratto.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*”, valutando inoltre che “*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Con riferimento ad entrambi i contratti, dall'esame della documentazione in atti risultano di carattere *up front* e devono essere rimborsate in proporzione agli interessi tanto la commissione accessoria, quanto le spese fisse contrattuali (al netto dell'imposta di bollo, ove specificato l'ammontare delle stesse come quota parte), riconosciute rispettivamente alla rete di vendita ed all'intermediario a remunerazione di attività prodromiche al perfezionamento del finanziamento.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nelle seguenti tabelle, che tengono conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

a) finanziamento n. *** 793

###

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	26
rate residue	34

TAN ▶	7,20%
-------	-------

% restituzioni	
in proporzione lineare	56,67%
in proporzione alla quota	34,16%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 634,50	€ 359,55 <input type="radio"/>	€ 216,75 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 216,75
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 311,67 <input type="radio"/>	€ 187,89 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 187,89
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 404,64
interessi legali	no

b) finanziamento n. ***494

###

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	4
rate residue	56

TAN ▶	7,69%
-------	-------

% restituzioni	
in proporzione lineare	93,33%
in proporzione alla quota	87,91%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 362,50	€ 338,33 <input type="radio"/>	€ 318,69 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 318,69
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 373,33 <input type="radio"/>	€ 351,65 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 351,65
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 670,34
interessi legali	no

Infine, non è meritevole di accoglimento la domanda di ristoro delle spese "di consulenza", in quanto relative a controversia di carattere seriale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.074,98.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS